



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO

"Leonardo da Vinci"

Via d'Annunzio, 18 - 34077 Ronchi dei Legionari (GO)

Tel.: 0481-777035

Codice meccanografico GOIC805009 – C.F. 81004210316

e-mail: GOIC805009@ISTRUZIONE.IT

PEC: GOIC805009@PEC.ISTRUZIONE.IT

LINEE GUIDA

PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

DEGLI ALUNNI MINORI D'ETA'

TRAMITE VIDEO, FOTOGRAFIE

E QUALSIASI ALTRA MODALITA' DI RIPRODUZIONE

DELLA LORO IMMAGINE

INDICE

- 1 Inquadramento normativo
2. Glossario
3. Finalità
4. Ambito oggettivo di applicazione
5. Ambito soggettivo di applicazione
6. Procedura
7. Trattamenti non consentiti

1. Inquadramento normativo.

La normativa di riferimento sovranazionale e nazionale utilizzata per la redazione delle presenti Linee Guida relative alla tutela dell'immagine dei minori e loro trattamento è la seguente:

- Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *“relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*;
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 *“Codice in materia di protezione di protezione dei dati personali”* (cc.dd. Codice Privacy);
- Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 *“disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*;
- Legge 22 aprile 1941, n. 633 *“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*
- Codice Civile;
- Codice Penale;
- Normative di settore;
- Gruppo di lavoro per la tutela dei dati ex art. 29 (ora EDPB) - Parere 2/2009 - WP 160 sulla protezione dei dati personali dei minori (Principi generali e caso specifico delle scuole) adottato l'11 febbraio 2009;
- Garante Privacy *“La scuola a prova di privacy”* (ottobre 2016).

Vengono qui richiamati i principi delle seguenti normative internazionali a tutela dei minori:

- la dichiarazione di Ginevra sui diritti del fanciullo del 1923;
- la convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989;
- la convenzione n. 160 del Consiglio d'Europa sull'esercizio dei diritti dei minori del 25 gennaio 1996;
- la risoluzione del Parlamento europeo *“Verso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori”* del 16 gennaio 2008;
- la dichiarazione di Helsinki del giugno 1964 (punto I-11);
- il patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 16 dicembre 1966 (articolo 10, paragrafo 3);
- il patto internazionale sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 (articoli 16 e 24);
- il protocollo facoltativo del 16 dicembre 1966.
- la dichiarazione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1959;
- le raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa su vari aspetti della protezione dei minori (nn. 1071, 1074, 1121, 1286, 1551);

- le raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulla partecipazione dei minori alla vita familiare, R (98)8, e sulla protezione dei dati medici, R (97), 5;
- la convenzione n.192 del Consiglio d'Europa sulle relazioni personali riguardanti i fanciulli del 15 maggio 2003.
- Orientamenti dell'OCSE del 23 settembre 1980.

Inoltre, nella predisposizione delle presenti Linee Guida sono state prese in considerazione anche le altre Linee Guida del Garante Privacy sia Europeo che Nazionale, nonché i relativi Provvedimenti Generali/Specifici in materia di trattamento dei dati personali i quali costituiscono la cc.dd. soft law.

La normativa citata e i provvedimenti dei Garanti divengono parte integrante delle presenti Linee Guida.

2. Glossario

Definizione di dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

Definizione di trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

Definizione di limitazione di trattamento: il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;

Definizione di profilazione: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;

Definizione di pseudonimizzazione: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;

Definizione di archivio: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;

Definizione di titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

Definizione di responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

Definizione di titolare destinatario: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi.

Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;

Definizione di terzo: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;

Definizione di consenso dell'interessato: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;

Definizione di violazione dei dati personali: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

Definizione di dati genetici: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;

Definizione di dati biometrici: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;

Definizione di dati relativi alla salute: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;

Definizione di stabilimento principale»: a) per quanto riguarda un titolare del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo della sua amministrazione centrale nell'Unione, salvo che le decisioni sulle finalità e i mezzi del trattamento di dati personali siano adottate in un altro stabilimento del titolare del trattamento nell'Unione e che quest'ultimo stabilimento abbia facoltà di ordinare l'esecuzione di tali decisioni, nel qual caso lo stabilimento che ha adottato siffatte decisioni è considerato essere lo stabilimento principale; b) con riferimento a un responsabile del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo in cui ha sede la sua amministrazione centrale nell'Unione o, se il responsabile del trattamento non ha un'amministrazione centrale nell'Unione, lo stabilimento del responsabile del trattamento nell'Unione in cui sono condotte le principali attività di trattamento nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile del trattamento nella misura in cui tale responsabile è soggetto a obblighi specifici ai sensi del presente regolamento; **Definizione di rappresentante:** la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, designata dal titolare del

trattamento o dal responsabile del trattamento per iscritto ai sensi dell'articolo 27, li rappresenta per quanto riguarda gli obblighi rispettivi a norma del presente regolamento;

Definizione di impresa: la persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica, comprendente le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica;

Definizione di gruppo imprenditoriale: un gruppo costituito da un'impresa controllante e dalle imprese da questa controllate;

Definizione di norme vincolanti d'impresa: le politiche in materia di protezione dei dati personali applicate da un titolare del trattamento o responsabile del trattamento stabilito nel territorio di uno Stato membro al trasferimento o al complesso di trasferimenti di dati personali a un titolare del trattamento o responsabile del trattamento in uno o più paesi terzi, nell'ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune;

Definizione di autorità di controllo: l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 51;

Definizione di autorità di controllo interessata: un'autorità di controllo interessata dal trattamento di dati personali in quanto: a) il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è stabilito sul territorio dello Stato membro di tale autorità di controllo; b) gli interessati che risiedono nello Stato membro dell'autorità di controllo sono o sono probabilmente influenzati in modo sostanziale dal trattamento; oppure c) un reclamo è stato proposto a tale autorità di controllo;

Definizione di trattamento transfrontaliero: a) trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di stabilimenti in più di uno Stato membro di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione ove il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento siano stabiliti in più di uno Stato membro; oppure b) trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di un unico stabilimento di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione, ma che incide o probabilmente incide in modo sostanziale su interessati in più di uno Stato membro;

Definizione di obiezione pertinente e motivata: un'obiezione al progetto di decisione sul fatto che vi sia o meno una violazione del presente regolamento, oppure che l'azione prevista in relazione al titolare del trattamento o responsabile del trattamento sia conforme al presente regolamento, la quale obiezione dimostra chiaramente la rilevanza dei rischi posti dal progetto di decisione riguardo ai diritti e alle libertà fondamentali degli interessati e, ove applicabile, alla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione;

Definizione di servizio della società dell'informazione: il servizio definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Definizione di organizzazione internazionale: un'organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due o più Stati.

3. Finalità

1. Le presenti Linee Guida si prefiggono la finalità di creare una sensibilità particolare in tutti coloro che operano nella scuola, siano essi appartenenti al personale docente o al personale non docente, e ciò nello specifico ambito dei trattamenti delle immagini dei minori (video, fotografie, altre forme di riproduzione delle loro immagini) quali loro dati personali, al fine di apprestare un adeguato grado di protezione per questi ultimi.
2. La finalità di cui al 1° comma va osservata anche nell'ambito degli incarichi di servizi affidati a operatori economici del settore, collaboratori di progetti previsti dalla normativa nazionale, regionale e dell'Unione Europea o di altri organismi internazionali.
3. In aggiunta alla finalità di cui al 1° comma che precede c'è la necessità di creare una uniformità nelle condotte del personale scolastico (docente e non docente) e dei terzi di cui al 2° comma, al fine di evitare comportamenti difformi rispetto alla normativa in materia di tutela dei dati personali e dell'immagine dei minori, lesivi dei diritti e libertà personali dei medesimi soggetti divenendo fonte di responsabilità.
4. Le presenti Linee Guida si richiamano espressamente a tutti gli atti normativi e non normativi richiamati *sub* punto 1. rubricato "*Inquadramento Normativo*" che pertanto andranno osservati nell'ambito di questo specifico trattamento di dati personali.

4. Ambito oggettivo di applicazione

1. Le presenti Linee Guida riguardano le attività scolastiche svolte dal Titolare del Trattamento tramite il proprio personale (cc.dd. Incaricati del trattamento) sia durante l'orario delle lezioni sia fuori dall'orario scolastico, ma per finalità scolastiche.
2. In particolare il Titolare del Trattamento intende regolamentare il trattamento di dati personali dei minori acquisiti mediante videoriprese, fotografie o altre forme di riproduzione e pubblicati sul sito istituzionale, sui social media o inviate a gruppi determinati di destinatari (solitamente genitori) tramite email o altre forme di condivisione quali whatsapp e similari e ciò per finalità scolastiche che dovranno essere tutte previamente autorizzate dal Titolare del trattamento come meglio specificato infra all'articolo 6 rubricato "*Procedura*".
3. Rientrano nell'ambito di applicazione delle presenti Linee Guida anche i trattamenti di dati personali dei minori mediante videoriprese, fotografie o altre forme di riproduzione oggetto di incarichi o progetti realizzati da terzi dietro affidamento di appalti di servizi o di collaborazioni con la Scuola.
4. Fuoriescono dalle presenti Linee Guida i trattamenti sopra descritti qualora essi vengano effettuati dal personale docente, non docente o dai terzi affidatari di servizi o collaboratori per progetti con finalità diverse da quelle scolastiche così come previste dall'informativa rilasciata in occasione dell'iscrizione scolastica o in occasione della specifica iniziativa scolastica, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo per documentare il proprio lavoro, al fine di una ottenere una valutazione professionale (finalità extrascolastica).

5. Nel caso di trattamenti di cui al 4° comma della presente disposizione il dipendente (solitamente personale docente) o il terzo affidatario del servizio o il collaboratore per progetti che utilizzeranno i dati personali del minore (immagini) per motivi diversi (professionali, extra scolastici, ecc.) va considerato autonomo Titolare del Trattamento e pertanto soggetto ad osservare la normativa richiamata in premessa sollevando la Scuola da tali adempimenti e relative responsabilità.

5. Ambito soggettivo di applicazione

1. I soggetti tutelati dalle presenti Linee Guida sono i minori (da intendersi quale persona di età inferiore a diciotto anni)¹ e le loro immagini quali loro dati personali.

2. Destinatari delle presenti Linee Guida in quanto tenuti ad osservarle sono il personale docente, non docente e gli operatori economici affidatari di servizi o i collaboratori esterni incaricati per specifici progetti (a titolo meramente esemplificativo pedagogo/a, psicologo/a, ecc.).

6. Procedura

1. Il Titolare del Trattamento per le finalità di cui al punto 3 delle presenti Linee Guida prescrive la seguente procedura:

- il personale scolastico che intende trattare le immagini dei minori mediante acquisizione, invio o conservazione delle stesse è tenuto a comunicarlo previamente al D.S. indicando (Modulo Richiesta):
 - a) la tipologia di videoripresa, di fotografia, o altra modalità di riproduzione dell'immagine;
 - b) le finalità perseguite con la pubblicazione (criterio della legittimità e proporzionalità);
 - c) gli ambienti dove si intende pubblicare le foto o immagini registrate (sito, social media, piattaforma di condivisione, whatsapp, ecc.);
 - d) il grado di privacy applicato o personalizzato (ad esempio sito istituzionale provvisto di "area riservata" con password, o la pagina social in modalità di gruppo chiuso);
 - e) la scadenza temporale per il loro trattamento.
 - il D.S. in qualità di esercente la Titolarità privacy, nonché legale rappresentante dell'Istituto Comprensivo, supportato dal D.P.O., esprimerà il proprio parere vincolante sulla richiesta avente ad oggetto questa tipologia di trattamento dei dati personali del minore prendendo in considerazione le finalità, le modalità, la tipologia di immagini anche alla luce dei principi di proporzionalità e pertinenza della pubblicazione, nonché le misure di sicurezza da adottare.
2. La medesima procedura di cui al 1° comma che precede deve essere osservata anche dai terzi (operatori economici affidatari di un servizio che richiede il trattamento delle immagini dei minori o collaboratori di un progetto).
3. nell'eventualità in cui il DS rilasci l'assenso al trattamento oggetto di richiesta sarà il dipendente richiedente o il terzo (operatore economico o collaboratore) a inviare o consegnare l'Informativa privacy predisposta dalla scuola quale Titolare del Trattamento con contenuti

¹ articolo 1 della convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20.11.1989.

comprensibili, semplici, chiari ai rappresentanti del minore (genitori esercenti la responsabilità genitoriale, tutore, curatore, ecc.).

4. Una volta che i rappresentanti del minore siano stati adeguatamente informati andrà raccolto il loro consenso in forma scritta, al fine di legittimare il trattamento sotto il profilo della normativa sul trattamento dei dati personale (Regolamento UE 679/2016 e decreto legislativo 196/2003 come modificato dal decreto legislativo 101/2018), unitamente al consenso per l'utilizzo dell'immagine del minore disciplinato da diversa normativa (legge 633/1941 e s.m.i.).

5. le presenti prescrizioni andranno osservate anche nel caso di utilizzo di altri supporti (DVD, CD, USB, ecc.) per le immagini riprese o la raccolta delle fotografie.

6. Una volta terminato il trattamento qui disciplinato il dipendente o il terzo (operatore economico o collaboratore) saranno tenuti a redigere un verbale in cui verranno descritte le attività svolte (Modulo Fine trattamento).

7. Trattamenti non consentiti

1. Non sono consentiti i seguenti trattamenti di dati personali di minori (immagini):

a) quelli posti in essere senza l'osservanza della procedura di cui all'articolo 6 che precede;

b) quelli posti in essere su richiesta del Titolare del trattamento, ma in assenza dell'informativa privacy da inviare o consegnare previamente ai rappresentanti del minore;

c) quelli su richiesta del Titolare del trattamento, ma in assenza del consenso privacy dei rappresentanti del minore;

d) quelli su richiesta del Titolare del trattamento, ma in assenza del consenso dei rappresentanti del minore per l'uso dell'immagine ai sensi della Legge 633/1941 e s.m.i.;

e) quelli estranei alle finalità scolastiche;

f) in tutti i casi in cui vi è violazione o inosservanza delle norme e principi richiamati all'articolo 1 rubricato "*Inquadramento normativo*".